

DELIBERAZIONE 23 DICEMBRE 2025

575/2025/R/EEL

AGGIORNAMENTO, PER L'ANNO 2026, DELLE TARIFFE PER L'USO DELLE INFRASTRUTTURE PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER I CLIENTI DOMESTICI, NON DOMESTICI E DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE. PROROGA DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 89/2024/R/EEL, DECISIONI IN MATERIA DI DIRETTIVE 2G E QUALITÀ DEL SERVIZIO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1367^a riunione del 23 dicembre 2025

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi della legge 18 novembre 2025, n. 173;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione per la parte riguardante la determinazione delle tariffe per l'uso delle infrastrutture;
- ritenuto il presente provvedimento atto indifferibile e urgente per le restanti parti.

VISTI:

- la Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: direttiva UE 2019/944);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 292/06 recante Direttive per l'installazione di misuratori elettronici di energia elettrica ((1G) predisposti per la telegestione per i punti di prelievo in bassa tensione;
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2016, 87/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 87/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2016, 646/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 646/2016/R/EEL) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 6 aprile 2017, 222/2017/R/EEL (di seguito: deliberazione 222/2017/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2018, 237/2018/R/EEL (di seguito: deliberazione 237/2018/R/EEL), come successivamente modificata e integrata;

- la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2019, 306/2019/R/EEL (di seguito: deliberazione 306/2019/R/EEL) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL e il relativo Allegato A (di seguito: TIT 2020-2023), come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2020, 259/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 259/2020/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2020, 278/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 278/2020/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2020, 293/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 293/2020/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 16 marzo 2021, 106/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 106/2021/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 16 marzo 2021, 109/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 109/2021/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 18 maggio 2021, 201/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 201/2021/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2021, 269/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 269/2021/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 23 novembre 2021, 514/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 514/2021/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/COM (di seguito: deliberazione 614/2021/R/COM) e il relativo Allegato A (TIWACC) come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2022, 333/2022/R/EEL (di seguito: deliberazione 333/2022/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 6 settembre 2022, 410/2022/R/EEL (di seguito: deliberazione 410/2022/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 6 settembre 2022, 411/2022/R/EEL (di seguito: deliberazione 411/2022/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2022, 724/2022/R/EEL (di seguito: deliberazione 724/2022/R/EEL) e il relativo Allegato A (di seguito: Direttive 2G);
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2023, 163/2023/R/COM e il relativo allegato A, TIROSS 2024-2031, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 12 settembre 2023, 397/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 397/2023/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2023, 497/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 497/2023/R/COM), come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 616/2023/R/EEL recante Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo 2024-2027 (di seguito: deliberazione 616/2023/R/EEL);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 616/2023/R/EEL, recante Testo integrato delle disposizioni tariffarie per l’erogazione del servizio di

distribuzione dell'energia elettrica - 6PRDe (TIT 2024-2027), come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);

- l'Allegato B alla deliberazione dell'Autorità 616/2023/R/EEL, recante Testo integrato delle disposizioni per la regolazione dell'attività di misura – 6PRDe (TIME 2024-2027), come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIME);
- l'Allegato C alla deliberazione dell'Autorità 616/2023/R/EEL, recante Testo integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIC);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 617/2023/R/EEL ed il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIQD);
- la deliberazione dell'Autorità 6 febbraio 2024, 34/2024/R/EEL (di seguito: deliberazione 34/2024/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2024, 89/2024/R/EEL (di seguito: deliberazione 89/2024/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 28 novembre 2024, 513/2024/R/COM (di seguito: deliberazione 513/2024/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2024, 585/2024/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 4 febbraio 2025, 29/2025/R/EEL (di seguito: deliberazione 29/2025/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2025, 130/2025/R/COM (di seguito: deliberazione 130/2025/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 27 maggio 2025, 217/2025/R/EEL (di seguito: deliberazione 217/2025/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2025, 390/2025/R/COM (di seguito: deliberazione 390/2025/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2025, 476/2025/R/COM (di seguito: deliberazione 476/2025/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2025, 573/2025/R/EEL (di seguito: deliberazione 573/2025/R/EEL);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 15 luglio 2025, 332/2025/R/EEL (di seguito: documento per la consultazione 332/2025/R/EEL);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 14 ottobre 2025, 447/2025/R/EEL (di seguito: documento per la consultazione 447/2025/R/EEL).

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 616/2023/R/EEL, l'Autorità ha aggiornato i criteri di regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il sesto periodo di regolazione 2024-2027;
- ai sensi dell'articolo 25 del TIT, ciascuna impresa distributrice applica alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a i) del TIT, una tariffa per l'uso delle infrastrutture fissata dall'Autorità a copertura dei costi relativi al servizio di distribuzione;

- in relazione al servizio di misura dell'energia elettrica, ai sensi dell'articolo 35 del TIME, ciascuna impresa esercente l'attività di misura applica alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a i) del TIT, una tariffa per l'uso delle infrastrutture fissata dall'Autorità a copertura dei costi relativi al servizio di misura;
- ai sensi del comma 25.6 e dell'articolo 28 del TIT, ciascuna impresa distributrice applica, alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettera a) del TIT, la tariffa domestica TD a copertura dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica;
- l'articolo 26 del TIT e l'articolo 34 del TIME stabiliscono che l'Autorità definisca le tariffe per l'uso delle infrastrutture, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con l'obiettivo di garantire l'equilibrio tra il gettito nazionale derivante dall'applicazione delle medesime tariffe per l'uso delle infrastrutture e il ricavo ammesso, a livello nazionale, derivante dalle tariffe di riferimento;
- ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento, l'articolo 3 del TIT prevede che:
 - ai sensi del comma 17.1 della deliberazione 497/2023/R/COM, alle imprese che servono almeno 25.000 punti di prelievo si applichino i criteri ROSS;
 - ai sensi della deliberazione 237/2018/R/EEL, alle imprese che servono meno di 25.000 punti di prelievo si applichi il regime parametrico;
- per le imprese soggette ai criteri ROSS con riferimento al servizio di distribuzione e di misura dell'energia elettrica:
 - l'articolo 8 del TIT definisce l'articolazione dei costi riconosciuti ai fini tariffari;
 - gli articoli 11, 16 e 19 del TIT definiscono le modalità di aggiornamento rispettivamente della *baseline* dei costi operativi di cui all'articolo 35 del TIROSS, del capitale investito e dell'ammortamento;
- con riferimento alle imprese soggette al regime parametrico, i criteri di aggiornamento dei costi operativi e dei costi di capitale per i servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica sono definiti rispettivamente dagli articoli 3 e 8 della deliberazione 237/2018/R/EEL;
- con deliberazione 573/2025/R/EEL, l'Autorità ha determinato le tariffe per l'uso delle infrastrutture per il servizio di trasmissione dell'energia elettrica per l'anno 2025.

CONSIDERATO CHE:

- il Titolo VII del TIT reca disposizioni ai fini della regolazione tariffaria dell'energia reattiva, incluse le modalità di aggiornamento annuale dei relativi corrispettivi.

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 646/2016/R/EEL, l’Autorità ha disciplinato le modalità di riconoscimento dei costi per la misura dell’energia elettrica in bassa tensione relativi ai sistemi di *smart metering* di seconda generazione (2G) per il triennio 2017-2019 per le imprese distributrici che servono oltre 100.000 punti di prelievo;
- con deliberazione 222/2017/R/EEL, l’Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall’impresa e-distribuzione S.p.A.;
- con la deliberazione 306/2019/R/EEL, l’Autorità ha aggiornato le modalità di riconoscimento dei costi per la misura dell’energia elettrica in bassa tensione relativi ai sistemi di *smart metering* 2G per il triennio 2020-2022 per le imprese distributrici che servono oltre 100.000 punti di prelievo;
- con deliberazione 259/2020/R/EEL, l’Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall’impresa Edyna S.p.A.;
- con deliberazione 278/2020/R/EEL, l’Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall’impresa Unareti S.p.A.;
- con deliberazione 293/2020/R/EEL, l’Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall’impresa Areti S.p.A.;
- con deliberazione 201/2021/R/EEL, l’Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall’impresa Ireti S.p.A.;
- con deliberazione 269/2021/R/EEL l’Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall’impresa Megareti S.p.A, aggiornato in via straordinaria con deliberazione 34/2024/R/EEL;
- con deliberazione 333/2022/R/EEL l’Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall’impresa SET Distribuzione S.p.A.;
- con deliberazione 410/2022/R/EEL, l’Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall’impresa AcegasApsAmga S.p.A.;
- con deliberazione 411/2022/R/EEL, l’Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall’impresa Inrete Distribuzione Energia S.p.A.;
- con la deliberazione 724/2022/R/EEL, l’Autorità ha aggiornato, per il triennio 2023-2025, le direttive per il riconoscimento dei costi dei sistemi di *smart metering* 2G per la misura dell’energia elettrica in bassa tensione per le imprese distributrici che servono oltre 100.000 punti di prelievo;
- con deliberazione 397/2023/R/EEL, l’Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall’impresa Deval S.p.A.;
- con deliberazione 34/2024/R/EEL, l’Autorità ha approvato l’aggiornamento straordinario del piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall’impresa V-Reti S.p.A..

CONSIDERATO CHE:

- per le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo, con deliberazione 106/2021/R/EEL, l'Autorità ha definito specifici criteri di riconoscimento dei costi dei sistemi di *smart metering* 2G e disposizioni per la messa in servizio;
- il comma 3.1 della deliberazione 106/2021/R/EEL dispone che, a partire dall'anno 2022, le imprese distributrici di energia elettrica che servono fino a 100.000 punti di prelievo hanno l'obbligo di installare e di mettere in servizio solo misuratori predisposti alle funzionalità 2G secondo quanto previsto dalla deliberazione 87/2016/R/EEL;
- l'articolo 5 della medesima deliberazione 106/2021/R/EEL prevede disposizioni per il riconoscimento dei costi di capitale per gli investimenti effettuati in sistemi di *smart metering* 2G a partire dal 2022;
- con deliberazione 514/2021/R/EEL, l'Autorità ha pubblicato l'elenco delle imprese distributrici relativamente alle quali, ai sensi del comma 3.2 della deliberazione 106/2021/R/EEL, l'obbligo di installare e di mettere in servizio solo misuratori predisposti alle funzionalità 2G è posticipato al 2023.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 32 del TIC disciplina l'aggiornamento annuale delle condizioni economiche previste per il servizio di connessione prevedendo che:
 - i contributi di cui alle tabelle 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, lettera b), del TIC siano aggiornati annualmente in base al tasso di variazione dell'indice di rivalutazione del capitale, in coerenza con i criteri di aggiornamento tariffario;
 - i contributi di cui alla tabella 7, lettera a) del medesimo TIC siano aggiornati annualmente per la dinamica inflattiva, in coerenza con i criteri di aggiornamento tariffario.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 36 del TIROSS prevede, per la determinazione della tariffa relativa all'anno t , l'aggiornamento dei costi operativi mediante il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo, pari alla variazione media registrata dall'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati esclusi i tabacchi, dall'anno $t-1$ all'anno t ;
- l'articolo 16 del TIROSS prevede che il capitale investito ai fini regolatori sia aggiornato annualmente sulla base del tasso medio annuo di variazione dell'indice di rivalutazione del capitale, considerando un indice con base 1 per l'anno $t-1$;
- con la deliberazione 497/2023/R/COM l'Autorità ha previsto che i tassi di rivalutazione dei costi di capitale e di inflazione dei costi operativi vengano fissati

in modo definitivo *ex post* con specifica deliberazione per tutti i servizi soggetti a criteri ROSS; per l'anno tariffario 2024, i tassi *ex post* sono stati fissati con la deliberazione 130/2025/R/COM, con la quale l'Autorità ha tra l'altro modificato i criteri di rivalutazione dei costi di capitale per tutti i servizi infrastrutturali dell'energia e del gas, adottando, a decorrere dalle rivalutazioni rilevanti per le tariffe dell'anno 2025, il tasso di variazione dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato relativo all'Italia (IPCA Italia) pubblicato da Eurostat;

- per l'aggiornamento delle tariffe per l'uso delle infrastrutture per l'anno 2026, in coerenza con le previsioni del TIROSS, dei criteri ROSS e della deliberazione 130/2025/R/COM, vengono utilizzate:
 - con riferimento ai costi operativi, le stime del tasso di variazione dei prezzi IPCA dall'anno 2024 all'anno 2025, *ex ante*, pari a 1,7% e dall'anno 2025 all'anno 2026, *ex ante*, pari a 1,5%, pubblicate dalla Banca d'Italia nel Bollettino economico n.4 – 2025 del 17 ottobre 2025;
 - con riferimento ai costi di capitale, la stima del tasso medio di variazione dell'Indice di rivalutazione del capitale per la costruzione dell'Indice con base 1 nell'anno 2025, definito *ex ante*, pari a 1,7%, sulla base della stima dell'indice IPCA Italia, pubblicata dalla Banca d'Italia nel Bollettino economico n.4 – 2025 del 17 ottobre 2025.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 614/2021/R/COM, l'Autorità ha definito i criteri per la determinazione e l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito (WACC) per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2022-2027 (TIWACC);
- con la deliberazione 513/2024/R/COM, l'Autorità ha approvato l'aggiornamento del parametro *beta asset* e del tasso di remunerazione del capitale investito per il sub-periodo 2025-2027 per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas, confermando inoltre il meccanismo di *trigger* per gli anni 2026 e 2027; il tasso di remunerazione per il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il secondo sub-periodo, salvo attivazione del meccanismo di *trigger*, è fissato pari a 5,6%;
- con la deliberazione 476/2025/R/COM, l'Autorità ha verificato che non sussistono i requisiti per l'attivazione del meccanismo di *trigger* e confermato per l'anno 2026 i tassi di remunerazione fissati con la deliberazione 513/2024/R/COM.

CONSIDERATO CHE:

- in merito al dimensionamento dei costi operativi, con riferimento all'aggiornamento della *baseline* dei costi operativi, con la deliberazione 29/2025/R/EEL e con la deliberazione 217/2025/R/EEL sono stati approvati i parametri *Z-factor ex ante* per l'anno 2024 e per l'anno 2025, rispettivamente;

- risultano in corso le istruttorie per la determinazione dei valori riconoscibili di *Z-factor ex post* per l'anno 2024 che si concluderanno con la determinazione delle tariffe di riferimento definitive 2024 previste dall'articolo 22 del TIT entro il 31 marzo 2026;
- con la deliberazione 390/2025/R/COM, l'Autorità ha modificato, tenendo conto delle esigenze di semplificazione che si sono manifestate nella prima implementazione, l'istituto *Z-factor* a decorrere dal 2026 prevedendo che la determinazione non avvenga più *ex ante* ma solo *ex post*;
- con la citata deliberazione 390/2025/R/COM, l'Autorità ha, altresì, affinato i criteri di determinazione dei tassi di capitalizzazione delle imprese distributrici per la fase di *reopener* per il biennio 2026-2027 prevista dall'articolo 26 dei criteri ROSS;
- ai fini della quantificazione delle tariffe per l'uso delle infrastrutture, i tassi di capitalizzazione per il biennio 2026-2027 sono stati ricalcolati utilizzando i dati attualmente disponibili, fermo restando che la quantificazione puntuale di tali tassi avverrà in occasione della determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2026, come previsto dal comma 5.1 della deliberazione 390/2025/R/COM, in modo da tenere anche conto delle informazioni fornite nel prossimo mese di gennaio 2026 dalle imprese distributrici che presenteranno il *business plan* ai sensi della deliberazione 390/2025/R/COM.

CONSIDERATO CHE:

- la determinazione dei corrispettivi tariffari applicati ai clienti finali per i servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica comporta altresì il dimensionamento dei volumi di servizio per l'anno 2026;
- con la raccolta RAB nel corso del mese di ottobre 2025, le imprese distributrici hanno dichiarato i volumi di servizio erogati consuntivi relativi all'anno 2024 e preconsuntivi relativi all'anno 2025.

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 89/2024/R/EEL l'Autorità ha avviato un procedimento per la revisione dei criteri parametrici di riconoscimento dei costi relativi ai servizi di distribuzione e di misura dell'energia elettrica per le imprese che servono meno di 25.000 punti di prelievo;
- ai sensi dell'articolo 5 della delibera 585/2024/R/EEL la chiusura del suddetto procedimento è fissata al 31 dicembre 2025;
- con il documento per la consultazione 447/2025/R/EEL l'Autorità ha sottoposto a consultazione i propri orientamenti con riferimento alla revisione dei criteri parametrici di riconoscimento dei costi relativi ai servizi di distribuzione e di misura dell'energia elettrica per le imprese che servono meno di 25.000 punti di prelievo;

- le osservazioni pervenute in risposta al documento per la consultazione 447/2025/R/EEL rendono necessarie analisi e valutazioni supplementari che si prevede di completare nei primi mesi dell'anno 2026.

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità, con la deliberazione 109/2021/R/EEL, ha definito le modalità di erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento all'energia elettrica prelevata funzionale a consentire la successiva immissione in rete cioè all'energia elettrica prelevata dalla rete e destinata ai Sistemi di Accumulo (di seguito: SdA) per la reimmissione in rete e ai Servizi Ausiliari di centrale (di seguito: SA), prevedendo, tra l'altro, che:
 - a decorrere dal 1 gennaio 2023, su istanza del produttore ovvero del soggetto richiedente la connessione ai sensi del TICA, l'energia elettrica prelevata funzionale a consentire la successiva immissione in rete, indipendentemente dal tipo di configurazione impiantistica presente a valle del punto di connessione (singolo impianto di produzione o SdA ovvero insieme di impianti di produzione e/o SdA e/o UC), sia trattata come energia elettrica immessa negativa (di seguito: EIN) ai fini dell'accesso ai servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento;
 - in relazione alla EIN non sia più necessario attivare i contratti di trasporto e di dispacciamento in prelievo;
 - l'EIN sia valorizzata al prezzo zonale orario e non più al PUN e che ad essa non siano applicati i corrispettivi di trasmissione e di distribuzione e le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema normalmente applicati all'energia elettrica prelevata;
 - fino al 31 dicembre 2025, in alternativa al nuovo regime regolatorio introdotto dalla deliberazione 109/2021/R/EEL, l'energia elettrica prelevata destinata ad alimentare i servizi ausiliari di generazione, nonché i prelievi dei sistemi di accumulo destinati alla successiva immissione, può continuare a beneficiare degli esoneri tariffari previsti dall'articolo 16 del TIT 2020-2023 qualora siano verificate le condizioni che la stessa regolazione allora vigente imponeva per l'accesso ai suddetti benefici (il contenuto di tale articolo 16 del TIT 2020-2023 è poi confluito, ai fini della gestione del periodo transitorio, nei punti 13 e 13bis della deliberazione 109/2021/R/EEL);
- dalla rendicontazione dei lavori del tavolo tecnico istituito ai sensi del punto 13ter della deliberazione 109/2021/R/EEL è emerso che gran parte delle criticità che hanno caratterizzato la fase di avvio dell'implementazione della disciplina di cui alla medesima deliberazione 109/2021/R/EEL sono state superate, ma che tuttavia sono ancora diversi gli impianti di produzione che applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 del TIT 2020-2023 e che non hanno avviato/completato le attività funzionali all'attivazione della disciplina di cui alla deliberazione 109/2021/R/EEL.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con il documento per la consultazione 332/2025/R/EEL l'Autorità ha proposto l'estensione temporale per un ulteriore triennio delle Direttive 2G approvate con deliberazione 724/2022/R/EEL in vigore fino all'anno 2025;
- nell'ambito della suddetta consultazione sono pervenute alcune osservazioni in merito al tema della c.d. *chain 2*, ma non sono emerse particolari osservazioni riguardo alla proposta di estendere le Direttive 2G di cui alla deliberazione 724/2022/R/EEL per il prossimo triennio.,
- con il TIQD l'Autorità ha definito i criteri di regolazione *output-based* per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica prevedendo, tra l'altro, al Titolo 4 del TIQD la “Regolazione individuale della continuità del servizio” (di seguito anche: regolazione individuale per utenti MT) per gli anni 2024 e 2025;
- con il documento per la consultazione 332/2025/R/EEL, l'Autorità ha presentato i propri orientamenti per l'aggiornamento della regolazione *output-based* a partire dal 1° gennaio 2026, inclusi gli orientamenti in relazione all'evoluzione della sopra citata regolazione individuale;
- è in corso il procedimento di aggiornamento della regolazione *output-based* del servizio di distribuzione, anche sulla base delle osservazioni pervenute in risposta al documento per la consultazione 332/2025/R/EEL.

RITENUTO CHE:

- sia necessario procedere alla definizione per l'anno 2026:
 - della tariffa per l'uso delle infrastrutture per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 25 del TIT, relativa alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a i), del TIT;
 - della tariffa per l'uso delle infrastrutture per il servizio di misura di cui all'articolo 34 del TIME relativa alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a i), del TIT;
 - della tariffa per l'uso delle infrastrutture per i clienti domestici di cui all'articolo 28 del TIT relativa alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettera a), del TIT;
 - dei corrispettivi di energia reattiva in bassa e media tensione di cui all'articolo 32 del TIT;
 - delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione disciplinate dal TIC;
- sia necessario, ai fini della definizione della tariffa per l'uso delle infrastrutture del servizio di misura di cui all'articolo 34 del TIME, tener conto dei costi per i sistemi di *smart metering* 2G secondo i piani delle imprese distributrici con oltre 100.000 punti di prelievo approvati dall'Autorità e secondo quanto previsto dalla deliberazione 106/2021/R/EEL per le imprese distributrici fino a 100.000 punti di prelievo;

- sia opportuno, per l'aggiornamento dei costi operativi riconosciuti, considerare:
 - una variazione dell'inflazione pari a 1,7% dall'anno 2024 all'anno 2025 e pari a 1,5% dall'anno 2025 all'anno 2026;
 - una stima dei tassi di capitalizzazione rideterminati per la fase di *reopener* per il biennio 2026-2027 prevista dall'articolo 26 dei criteri ROSS;
 - una stima dei costi riconoscibili correlati al parametro *Z-factor* di cui al comma 11.2 del TIT sulla base di quanto approvato *ex ante* con riferimento all'anno 2024 e all'anno 2025;
- sia opportuno, per l'aggiornamento dei costi di capitale riconosciuti, considerare una variazione dell'indice di rivalutazione del capitale investito con base 1 nell'anno 2023 pari a 6,5%, una variazione dell'indice di rivalutazione del capitale investito con base 1 nell'anno 2024 pari a 1,1% e una variazione dell'indice di rivalutazione del capitale investito con base 1 nell'anno 2025 pari a 1,7%;
- sia opportuno dimensionare i volumi di energia rilevanti per la determinazione delle componenti tariffarie delle tariffe per l'uso delle infrastrutture dell'anno 2026 utilizzando, quale miglior stima, i volumi di energia a preconsuntivo relativi all'anno 2025 dichiarati dalle imprese distributrici nell'ambito della raccolta dati RAB.

RITENUTO OPPORTUNO:

- al fine di effettuare analisi quantitative ulteriori utili a valutare alcune risposte pervenute al documento per la consultazione 447/2025/R/EEL, prorogare il termine di conclusione del procedimento avviato con la deliberazione 89/2024/R/EEL al 30 aprile 2026;
- conseguentemente, prorogare le disposizioni della deliberazione 237/2018/R/EEL fino alla chiusura del procedimento di cui al precedente alinea.

RITENUTO OPPORTUNO:

- prorogare per un ulteriore anno il periodo transitorio durante il quale possono coesistere le disposizioni di cui alla deliberazione 109/2021/R/EEL (secondo cui l'energia elettrica prelevata destinata ad alimentare i servizi ausiliari di generazione, nonché i prelievi dei sistemi di accumulo destinati alla successiva immissione, sono trattati come energia immessa negativa) con le disposizioni di cui all'allora articolo 16 del TIT 2020-2023 (secondo cui all'energia elettrica prelevata destinata ad alimentare i servizi ausiliari di generazione, nonché ai prelievi dei sistemi di accumulo destinati alla successiva immissione, pur trattata come energia prelevata, non si applicano le tariffe di trasmissione e di distribuzione né le componenti a copertura degli oneri generali di sistema).

RITENUTO OPPORTUNO:

- confermare le disposizioni delle Direttive 2G approvate con deliberazione 724/2022/R/EEL per il triennio 2026-2028;
- in materia di “Regolazione individuale della continuità del servizio”, prorogare i livelli specifici di continuità già vigenti per gli anni 2024 e 2025 anche per l’anno 2026.

RITENUTO, INFINE, CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:

- con riferimento determinazione delle tariffe per l’uso delle infrastrutture, costituisca atto di ordinaria amministrazione, applicativo del TIT e del TIME, finalizzato alla pubblicazione delle tariffe relative ai servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica sulla base delle tempistiche previste dal medesimo TIT;
- relativamente alla proroga dei termini del procedimento avviato con deliberazione 89/2024/R/EEL e alle decisioni in materia di direttive 2G costituisca atto indifferibile e urgente, in quanto necessario a fornire certezza regolatoria in materia di costi riconosciuti alle imprese distributrici;
- con riferimento alla proroga dell’articolo 16 del TIT, costituisca atto necessario a garantire certezza regolatoria nelle more del completamento delle attività funzionali all’attivazione della disciplina di cui alla deliberazione 109/2021/R/EEL;
- con riferimento alla “Regolazione individuale della continuità del servizio”, costituisca atto indifferibile e urgente necessario al fine di garantire continuità di tutela agli utenti MT a fronte di eccessive interruzioni;
- complessivamente, rientri quindi tra gli atti che l’Autorità ha titolo ad adottare nell’attuale regime di proroga, in cui opera ai sensi della legge 18 novembre 2025, n. 173

DELIBERA

1. di sostituire le tabelle 1, 3, 4 e 5 allegate al TIT con le tabelle recanti medesima numerazione, approvate con il presente provvedimento di cui formano parte integrante;
2. di sostituire le tabelle 1 e 2 allegate al TIME con le tabelle recanti medesima numerazione approvate con il presente provvedimento di cui formano parte integrante;
3. di sostituire le tabelle da 1 a 7 del TIC con le tabelle, recanti medesima numerazione, approvate con il presente provvedimento, di cui formano parte integrante;
4. di posticipare la conclusione del procedimento avviato con deliberazione 89/2024/R/EEL al 30 aprile 2026;

5. di modificare il punto 13 della deliberazione 109/2021/R/EEL sostituendo alle parole “31 dicembre 2025” le parole “31 dicembre 2026”;
6. di confermare le disposizioni delle Direttive 2G approvate con deliberazione 724/2022/R/EEL per il triennio 2026-2028 e di modificare il titolo della deliberazione e dell’Allegato A alla deliberazione 724/2022/R/EEL, sostituendo le parole “Triennio 2023-2025 con le parole “Trienni 2023-2025 e 2026-2028”;
7. di modificare il TIQD come di seguito:
 - a) all’articolo 32, comma 1, le parole “per gli anni 2024 e 2025” sono sostituite dalle seguenti parole “per il triennio 2024-2026”;
 - b) all’articolo 33, le parole “per gli anni 2026 e 2027” sono sostituite dalle seguenti parole “per l’anno 2027”;
8. di pubblicare sul sito internet dell’Autorità www.arera.it. il presente provvedimento, le tabelle del TIT, del TIME e del TIC nonché la deliberazione 724/2022/R/EEL ed il relativo Allegato A, il TIQD e la deliberazione 109/2021/R/EEL, come modificati dal presente provvedimento.

23 dicembre 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini